



Città di Lucca

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO
NON DI LINEA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 04/05/2021
emendato con sentenze TAR Toscana n.337/2022 e n.339/2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA

INDICE GENERALE

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1- Oggetto del regolamento

Art.2- Modalità per lo svolgimento dei servizi

Art.3- Caratteristiche e segni distintivi delle autovetture

Art.4- Pubblicità sulle autovetture

Art.5- Servizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici di linea

Art.6- Uso multiplo del taxi

Art.7- Modalità dell'informazione all'utenza

Art.8- Reclami

Art.9 Commissione consultiva

Capo II

Modalità per il rilascio di licenza o autorizzazione

Art.10- La licenza e l'autorizzazione

Art.11- Contenuti del bando e caratteri essenziali del concorso

Art.12 - Requisiti per la partecipazione al bando

Art.-13- Impedimenti soggettivi

Art.14- Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni d'esercizio

Art.15- Inizio del servizio

Art.16- Validità delle licenze e delle autorizzazioni

Art.17- Assenze e Sostituzione temporanea alla guida

Art.18- Collaborazione familiare

Art.19- Figure giuridiche

Art.20- Trasferibilità della licenza o autorizzazione

Art.21- Morte del titolare

Art.22- Erede minore o incapace

Art.23- Verifica del possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio

CAPO III

Norme comportamentali

Art.24- Acquisizione del servizio

Art.25- Comportamento in servizio

Art.26- Comportamento degli utenti

Art.27- Interruzione del servizio

Art.28- Trasporto di soggetti portatori di handicap

CAPO IV

Tariffe e orari

Art.29- Tariffe

Art.30- Tassametro
Art.31- Impiego di tecnologie innovative di pagamento
Art.32- Orari di turnazione
Art.33- Autovettura di scorta

CAPO V

Servizi di piazza con veicoli a trazione animale

Art.34- Caratteristiche del servizio

CAPO VI

Sanzioni

Art.35-Vigilanza sul servizio
Art.36- Quadro della reazione pubblica all'illecito
Art.37- Sanzioni amministrative pecuniarie
Art.38- Provvedimenti amministrativi sanzionatori accessori
Art.39- Segnalazioni e reclami
Art.40- Carta dei Servizi
Art.41- Norma finale
Art.42 - Entrata in vigore

TABELLA A

Organico delle vetture adibite al servizio taxi

TABELLA B

Organico delle vetture adibite al servizio di noleggio con conducente

TABELLA C

Organico delle vetture adibite al servizio di piazza con veicoli a trazione animale.

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

I servizi di taxi e noleggio con conducente (N.C.C.) sono definiti in via generale e, nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Per quanto riguarda il numero e tipo di veicoli, i requisiti soggettivi, le condizioni e le modalità del rilascio della licenza, il sistema delle sanzioni e quant'altro relativo al servizio di piazza con veicoli a trazione animale, le disposizioni di cui al capo V del presente regolamento sono integrate da quelle contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto in linea con le disposizioni legislative in vigore; in caso di sopraggiunto contrasto con norme sovraordinate le disposizioni regolamentari non si applicano e gli uffici comunali competenti sono tenuti a darne atto, nell'immediato, con appositi provvedimenti.

Art. 2 Modalità per lo svolgimento dei servizi

Il servizio di taxi è regolato, sulla base della domanda di servizio, da orari di turnazione stabiliti dalla Amministrazione comunale – sentita la Commissione di cui al successivo art. 9 - che provvede altresì ad individuare le aree di stazionamento riservate alle autovetture del servizio taxi del Comune di Lucca nonché il numero di quelle ammesse a sostarvi.

L'ubicazione di dette aree può essere variata temporaneamente per esigenze connesse all'esecuzione di lavori stradali, alla effettuazione di manifestazioni pubbliche o simili.

L'inizio del servizio taxi è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Lucca e può avere qualsiasi destinazione. L'inizio del servizio a richiesta dell'utente può avvenire anche all'interno dei comuni limitrofi dove non venga esercitato il servizio taxi, previa la stipula di una convenzione tra gli enti interessati.

L'amministrazione Comunale contribuisce, anche con incentivi finanziari, alle azioni innovative e di promozione poste in essere dai titolari di licenze che rendano più efficace e produttivo il servizio taxi, con particolare riferimento alla introduzione ed implementazione dei sistemi digitali per il contatto utente/servizio e sviluppo dei sistemi di pagamento on-line con l'installazione a bordo di terminali di pagamento POS o tramite app.

Il servizio di N.C.C. si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Lo stazionamento dei mezzi di N.C.C. avviene all'interno delle apposite rimesse.

La sede operativa del vettore di N.C.C. o almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Non è prescritto il rientro in autorimessa al termine di ogni servizio da parte del vettore di N.C.C.. (1)

Art. 3 Caratteristiche e segni distintivi delle autovetture

Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

Oltre alla presenza di taxi che consentano il trasporto di incarrozzati gravi, i veicoli adibiti al servizio devono assicurare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.

In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato degli appositi contrassegni rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

I veicoli taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L., metano, gasolio, elettrica o idrida).

I veicoli non dovranno avere più di 10 anni di età e dovranno essere dotati di impianto di condizionamento.

La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio taxi immatricolate per la prima volta a partire dall'1.1.1993, deve essere bianca, con caratteristiche cromatiche e di luminanza come previsto dal D.M. 19 novembre 1992.

Le autovetture devono avere sul tetto un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, con la scritta "taxi".

Il titolare del servizio taxi è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore deve essere fissata una targa inamovibile di cm.15 di base per cm.7 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di cm. 1,50 la scritta "Servizio Pubblico" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Toscana sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di cm. 4 di base per cm. 4 di altezza; nella parte centrale, tra i due stemmi la scritta "taxi" n. con caratteri alti cm. 2;

b) sulle portiere anteriori deve essere collocata una targa autoadesiva di cm. 40 di base per cm. 20 di altezza recante nella parte superiore la scritta "taxi"; licenza n., delimitata a sinistra, dallo stemma della Regione Toscana ed a destra dallo stemma del Comune, entrambi di cm. 10 di base per cm. 20 di altezza;

L'autovettura per il N.C.C, deve recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione.

Art. 4 Pubblicità sulle autovetture

L'applicazione di messaggi pubblicitari, all'esterno delle autovetture nella parte non occupata da quanto previsto dal precedente articolo è consentita, sempre che risulti conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sulla pubblicità.

I messaggi pubblicitari devono comunque assicurare il rispetto dei diritti dei minori.

Sulle vetture adibite al servizio non è ammessa alcuna forma di propaganda politica.

Art. 5 Servizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici di linea

Al fine di garantire idonei servizi di trasporto pubblico di utenti abitanti in zone urbane a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione, tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire il contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, la giunta comunale può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio trasporto taxi e di noleggio con conducente ad espletare servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

Tali servizi sono realizzati in base ad una convenzione stipulata tra i titolari della licenza o gli organismi associativi dei medesimi ed il concessionario dei servizi di linea.

La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6 - Uso multiplo del taxi

E' consentito l'uso multiplo del taxi.

Per uso multiplo del taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, con pagamento della quota di corrispettivo commisurata al tragitto effettuato da ciascun utente.

L'offerta del servizio taxi, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.

Sulla base della richiesta del primo utente il tassista dovrà seguire il percorso più favorevole alle destinazioni dei vari utenti.

La quota di corrispettivo è determinata da un tassametro multiutente, composto da una unità di controllo e da un visualizzatore luminoso che consente di calcolare il costo del viaggio per ogni singolo passeggero, tenendo anche conto, con apposite percentuali di riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori.

Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque di un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista.

Non possono usufruire di tale modalità di servizio gli utenti con animali al seguito, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti.

Art. 7 Modalità dell'informazione all'utenza

Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'Amministrazione provvede ad installare e mantenere in luoghi pubblici e pubblicare sul sito istituzionale del Comune planimetrie del territorio comunale con l'indicazione dei luoghi di stazionamento taxi, delle tariffe dei servizi, dei numeri telefonici utili per collegarsi alle stazioni taxi, dei riferimenti per la chiamata attraverso le attuali strumentazione internet nonché di quelli cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi e reclami.

Tutti i messaggi od avvisi per l'utenza devono essere espressi anche in lingua inglese, francese e tedesca.

Art. 8 Reclami

I reclami e le segnalazioni di disservizi relativi al servizio devono essere indirizzati all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, che provvederà all'inoltro degli stessi ai competenti uffici comunali per gli opportuni accertamenti.

All'interno di ogni vettura dovrà comunque essere esposto in posizione visibile l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio suddetto ed il tariffario.

Art. 9 Commissione consultiva

Per le valutazioni delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e alle proposte di modifica dello stesso, è istituita la Commissione consultiva comunale così composta:

- Dirigente dell'Ufficio SUAP, che la presiede;
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato;

- due rappresentanti delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative, operanti sul territorio, designati dalle stesse;
- un rappresentante liberamente indicato dai titolari di licenza taxi non iscritto alle associazioni;
- un rappresentante designato dall'associazione utenti;
- un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei disabili.

La Commissione si avvale della collaborazione, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, di un dipendente dell'Ufficio SUAP.

La Commissione è convocata dal Presidente quando ravvisi la necessità di acquisirne il parere in relazione alle funzioni di competenza della stessa e, in ogni caso, entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione formulata da almeno due componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Al verificarsi di tre assenze consecutive ingiustificate da parte di ciascun componente la Commissione si procederà alla sua sostituzione.

La Commissione è consultiva e svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dei competenti organi e uffici del Comune; esprime un parere non vincolante sulle proposte di modifica del presente regolamento e su turnazioni del servizio; decide con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni del Comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi di cui all'art.6, comma 1 lett. g) del decreto-legge 04/07/2006 n. 223, convertito in legge 04/08/2006 n.248 sono svolte dalla Commissione di cui al presente articolo.

La Commissione, nelle sue funzioni di Comitato permanente di monitoraggio svolge, oltre alla verifica quinquennale sull'andamento del servizio, finalizzata all'eventuale incremento del numero delle licenze, come indicato all'art. 10, anche una costante attività di monitoraggio, annuale o almeno biennale, per monitorare l'andamento del servizio basata su dati raccolti automaticamente utilizzando le tecnologie innovative al fine di ottimizzare la programmazione a breve e medio termine del servizio (organizzazione dei turni) e valutare l'incremento del numero di licenze come indicato nell'art.10.

La Commissione nelle funzioni di Comitato di Monitoraggio svolge indagini periodiche di "*customer satisfaction*" utilizzando i dati relativi a servizi di chiamata, prenotazioni a pagamento, per valutare il livello qualitativo di erogazione del servizio.

La stessa Commissione svolge inoltre, con cadenza biennale, attività di monitoraggio sistematico del servizio utilizzando i dati quali-quantitativi provenienti dai nuovi sistemi digitali che mettono in contatto utenti/operatori sia quelli risultanti da indagini di "*customer satisfaction*" da effettuare periodicamente. Svolge inoltre indagini sia d'ufficio che su segnalazione di utenti ed effettua segnalazioni alla Commissione Regionale di cui all'art. 2 della L.R. n. 67/93.

Per la raccolta dei dati mediante i sistemi di connettività e per condividerli su richiesta, con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, si utilizzano i seguenti indicatori: numero corse, Regolamento comunale per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea

percorrenze chilometriche, durata media corse, classificazione destinazioni, tempi medi attesa del servizio, numero chiamate/ricieste ricevute dagli utenti, numero veicoli-ora per le diverse fasce orarie e periodi dell'anno, numero passeggeri trasportati con o senza bagaglio al seguito per il servizio ordinario e servizio "sharing" e caratteristiche socio-anagrafiche degli utenti se registrate in forma anonima.

CAPO II - Modalità per il rilascio di licenza o autorizzazione

Art. 10 La licenza e l'autorizzazione

Il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ai servizi di cui all'art.1 - cui corrispondono le relative licenze/autorizzazioni - è indicato nelle tabelle allegate A , B e C, costituenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Con cadenza quinquennale l'Amministrazione procede ad una verifica dell'andamento dei servizi e qualora ne riscontri la necessità propone l'integrazione del numero delle licenze e/o delle autorizzazioni, provvedendo alla loro assegnazione tramite bandi di concorso, previo monitoraggio, annuale o almeno biennale, per monitorare l'andamento del servizio basato su dati raccolti automaticamente utilizzando le tecnologie innovative al fine di ottimizzare la programmazione a breve e medio termine del servizio e valutare l'incremento del numero di licenze da parte della Commissione con funzioni di Comitato Permanente di monitoraggio di cui all'art. 9.

L'eventuale integrazione del numero di licenze tiene conto dei criteri indicati dall'art. 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 131 del 1/3/1995. In particolare tenuto conto delle variabili socio-economico e territoriali il numero complessivo di licenze sarà stimato in funzione del numero di veicoli per fascia oraria necessari a soddisfare la domanda di spostamento, articolata in termini temporali e territoriali, considerando il sistema dei trasporti dell'area e i suoi assetti futuri anche con riguardo alle forme di mobilità innovativa.

Preso atto che la domanda di servizi di trasporto non di linea, nelle località a spiccata vocazione turistica come Lucca, è caratterizzata da stagionalità potranno essere previste licenze temporanee, maggiormente rispondenti ad un'articolazione temporale della domanda.

Per una valutazione oggettiva dell'adeguatezza dell'offerta esistente il Comune può rendere operativo un sistema di monitoraggio finalizzato alla rilevazione automatica dei dati di presenza in servizio delle vetture taxi, delle chiamate perse e dei tempi di attesa per gli utenti per un campione di corse rappresentative rispetto a diverse relazioni origine-destinazione nell'area e a diverse ore del giorno, giorni della settimana e periodi dell'anno.

Ai fini di una gestione uniforme e coordinata dei servizi non di linea, come indicato dall'art.3 Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 131/1995, e per una maggiore accessibilità della città ai turisti e visitatori, data la vocazione turistica della città, il Comune può promuovere iniziative finalizzate alla creazione di un'area di bacino comprensoriale tra comuni, anche sedi di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie (hub trasportistici) per la gestione dei servizi tra comuni limitrofi.

Art. 11 Contenuti del bando e caratteri essenziali del concorso

Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi, per titoli ed esami, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero delle licenze da assegnare distinte per tipologia intendendosi per tipologia quella ordinaria e quella per il trasporto di disabili incarrozzati gravi;
- b) requisiti per la partecipazione al concorso;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione con particolare riferimento a punteggio certo da assegnare ai collaboratori ed ai sostituti in ordine alla semestralità di servizio maturato;
- d) elencazione delle prove d'esame. Secondo quanto indicato dall'art. 10 della delibera del Consiglio della Regione Toscana n.131/1995 costituiscono materie d'esame: lingua inglese obbligatoria (e seconda lingua come titolo preferenziale), conoscenza del presente regolamento e normativa di settore, toponomastica e luoghi d'interesse turistico locali, tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso d'incidente, conoscenza di base delle principali applicazioni informatiche;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12 Requisiti per la partecipazione al bando

Per poter partecipare al bando per l'assegnazione delle licenze/autorizzazioni, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 13;
- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti ;
- f) non essere titolari di altra licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. (solo per licenze di taxi);
- g) per il servizio N.C.C., avere la sede operativa principale nel Comune di Lucca ed avere la disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio ed in regola con le disposizioni in materia di antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti è causa di esclusione dal concorso.

Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al primo comma, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dal D.P.R. 28/12/2000 n.445, ferma restando, nel caso di cui al punto g), la necessità che alla dichiarazione venga allegata una perizia a firma di professionista/i abilitato/i che asseveri la conformità della rimessa alle normative sopra richiamate.

Il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Art. 13 Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche (antimafia);
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti che abbiano fatto venir meno una precedente licenza o autorizzazione, adottati anche da parte di altri Comuni;
- d) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

La situazione relativa agli impedimenti soggettivi viene autocertificata dall'interessato con l'eccezione di quanto previsto alla lettera b) del comma che precede che viene verificato d'ufficio, e fatti salvi, comunque, i poteri e le facoltà esercitabili dal responsabile del procedimento, anche ai sensi del quarto comma dell'articolo che precede.

Art. 14 Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni d'esercizio

All'esito del bando di concorso, entro trenta giorni dalla data di designazione del vincitore le licenze e le autorizzazioni sono assegnate a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12, ai sensi del D.P.R. 9.5.1994 n. 407.

Lo stesso termine di trenta giorni vale per i trasferimenti della licenza, ai sensi dei successivi articoli 19, 20 e 21.

Nella licenza di esercizio, oltre alle generalità del titolare e relativo codice fiscale, devono essere specificati i dati identificativi del veicolo - marca, tipo e targa - con il quale viene esercitato il servizio.

Art. 15 Inizio del servizio

Il titolare della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della medesima o di subentro nella stessa. A tal fine dovrà rimettere al Comune, entro detto termine, copia della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e copia del certificato di iscrizione al registro ditte, tenuto dalla Camera di Commercio.

L'avvio del servizio è comunque subordinato alla dimostrazione che il titolare della licenza/autorizzazione abbia provveduto a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. Il mancato rispetto di tale obbligo entro i termini stabiliti per l'inizio del servizio determina la decadenza del titolo.

Art. 16 Validità delle licenze e delle autorizzazioni

Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.

Qualora il titolare perda i requisiti richiesti dalla legge per la titolarità della licenza o si verificano gli impedimenti di cui all'art. 13 l'ufficio avvia il procedimento per la dichiarazione di decadenza del titolo di cui all'art. 38, comunque nel rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Art. 17 Assenze e Sostituzione temporanea alla guida

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi hanno l'obbligo di comunicare ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale eventuali assenze dal servizio specificandone i motivi e - se del caso - indicando il periodo di sospensione del servizio medesimo.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono essere sostituiti temporaneamente alla guida nei casi previsti dall'art. 10 commi 1 e 2 (solo per taxi) e 2 bis della L. n. 21/92 e ss.m.ii e in caso di turnazioni ed orari aggiuntivi per soddisfare la domanda aggiuntiva in particolari periodi dell'anno o in corrispondenza di determinati eventi.

Il sostituto alla guida deve comunque essere in possesso dei requisiti per la titolarità della licenza.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti ai precedenti commi deve presentare al Comune istanza in carta legale contenente:

- a) indicazione del motivo e la durata della sostituzione;

b) il nominativo del sostituto.

L'istanza deve essere corredata dalla autocertificazione del sostituto relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12 e agli estremi del contratto di lavoro a tempo determinato o di gestione posto in essere con il titolare di licenza.

L'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota sulla licenza o autorizzazione.

Art. 18 Collaborazione familiare

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. Al riguardo sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente l'elenco dei familiari collaboratori nonché l'autocertificazione dei medesimi relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 12.

Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.

L'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota sulla licenza o autorizzazione.

Art. 19 Figure giuridiche

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge n. 443/85;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, art. 1 della legge n. 21/92.

Nei casi di cui al precedente comma è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 20 Trasferibilità della licenza o autorizzazione

E' consentito il trasferimento della licenza o autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge n. 21/92.

A tal fine deve essere inoltrata alla Amministrazione apposita istanza - in bollo - sottoscritta congiuntamente dal titolare e dal subentrante, contenente l'attestazione delle condizioni di cui al comma 1 nonché del possesso dei requisiti prescritti, redatta secondo il fac-simile predisposto dall'ufficio. Il trasferimento di titolarità è autorizzato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con il rilascio - entro lo stesso termine - del titolo di esercizio intestato al subentrante.

Art. 21 Morte del titolare

Nel caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, la data di decesso deve essere comunicata alla Amministrazione Comunale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

Il titolo può essere trasferito ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora, entro due anni dal verificarsi dell'evento, sia inoltrata apposita istanza al Comune.

Nel caso di erede unico l'istanza contiene gli estremi della licenza nella cui titolarità si vuol subentrare nonché del mezzo con il quale è esercitato il servizio e ad essa deve allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante la qualità di unico erede, il grado di parentela od affinità con il de-cuius, il titolo di successione.

Nel caso di più eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare questi possono chiedere, con istanza diretta al Comune, che il titolo sia intestato ad uno di essi. In tal caso all'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di tutti i coeredi appartenenti al nucleo familiare del titolare relativamente a quanto previsto dal comma che precede.

L'erede o gli eredi congiuntamente, possono richiedere che il titolo sia trasferito ad altra persona designata dagli stessi ed in tal caso l'istanza deve essere sottoscritta anche dal designato e corredata oltre che dalle dichiarazioni del o degli eredi - di cui ai commi 3 e 4 - anche dalle dichiarazioni del designato che attesti il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'esercizio del servizio.

Le ipotesi di decadenza della licenza o dell'autorizzazione in caso di morte del titolare sono disciplinate all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 22 Erede minore o incapace

Relativamente all'esercizio del servizio di taxi, qualora erede sia un minore di età od un incapace per tutto il tempo di durata di tale stato, chi lo rappresenta legalmente, entro due anni dalla morte del titolare, può chiedere, con motivata istanza diretta al Comune, di gestire l'attività in nome e per conto della persona rappresentata, dimostrando di essere in possesso dei requisiti di

legge ovvero di essere autorizzato a far gestire la stessa attività da terzi in possesso dei requisiti di legge.

Entro tre mesi dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato di incapace, l'erede deve richiedere l'intestazione della licenza attestando contestualmente il possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti dalla legge e dal presente regolamento.

Il termine può essere prorogato per una sola volta e sulla base di una motivata istanza dell'interessato che ancora non abbia conseguito i necessari titoli professionali, per cause indipendenti dalla sua volontà, opportunamente evidenziate.

Art. 23 Verifica del possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio.

Nei casi previsti ai precedenti articoli 20, 21 e 22, fermo restando che in capo al subentrante o gestore debbano sussistere e permanere i requisiti di cui al precedente art. 12, al fine di salvaguardare i livelli di qualità del servizio, l'intestazione del titolo o l'avvio del servizio sono comunque subordinate all'esito positivo della verifica – condotta dall'ufficio – circa l'idoneità professionale del subentrante/gestore, riferita alla conoscenza delle materie richiamate dall'art. 11 comma 1 lett. d) del presente regolamento.

Nel caso di erede minore o incapace, tale verifica verrà condotta una volta raggiunta la maggiore età o cessato lo stato di incapacità e sia stata richiesta l'intestazione della licenza.

CAPO III - Norme comportamentali

Art. 24 Acquisizione del servizio

La corsa del servizio taxi si acquisisce attraverso tutti i sistemi attualmente in uso per il contatto diretto fra utenti ed esercenti il servizio taxi.

La corsa del servizio taxi si acquisisce secondo le seguenti modalità:

- a) negli stalli di sosta all'uopo individuati, nel rispetto dell'ordine di arrivo dei veicoli adibiti al servizio;
- b) al di fuori degli stalli quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
- c) sistema di radiotaxi o numero unico gestito mediante piattaforma informatica o colonnina telefonica ovvero, ancora, mediante sistemi innovativi e competitivi aperti di interconnessione, offerti dal progresso tecnologico, tra utenti e titolari di licenza taxi.

Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 2, lettera c), è vietata ogni clausola di esclusiva eventualmente contenuta negli atti che disciplinano i rapporti tra gli operatori di radiotaxi e i tassisti aderenti, nella misura in cui tali atti dovessero vincolare il tassista a destinare

tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, ad ogni singolo radiotaxi. A tal fine, i tassisti che aderiscono agli organismi che erogano servizio di radiotaxi dovranno presentare all'Ufficio SUAP dichiarazione di adesione e depositare copia dei relativi contratti stipulati; il Comune si riserva ogni più ampia vigilanza in merito.

Per una corretta e trasparente gestione del sistema di distribuzione delle chiamate, le cooperative di servizio radiotaxi devono dotarsi di meccanismi o procedure che assicurino il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura in servizio più vicina al luogo di prelevamento dell'utente e sono tenute a fornire alla Amministrazione ogni informazione che venga richiesta al riguardo. Il mancato rispetto di tale onere verrà adeguatamente pubblicizzato dalla Amministrazione Comunale.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio;

Fino all'adozione del decreto di cui al precedente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Fermo restando, per i mezzi di N.C.C., il divieto di stazionamento su suolo pubblico, fermata e sosta nei comuni dove è esercitato il servizio taxi, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico dei predetti mezzi durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 25 Comportamento in servizio

Nell'esercizio della propria attività il titolare della licenza e/o autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza nei confronti dell'utenza e nell'espletamento del servizio, nel rispetto degli orari di turnazione assegnati e degli obblighi di comunicazione di eventuali assenze;

- b) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore di cui comunque il cliente dovrà essere preventivamente informato;
- c) prelevare l'utenza secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 e con le modalità indicate all'art. 24 commi 1 e 2 (per servizi taxi);
- d) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita, il trasporto e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità, nonché dei cani da guida che accompagnano i soggetti non vedenti;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) ultimare la corsa anche ove sia scaduto il turno di servizio;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero della licenza; 3) il numero telefonico e l'indirizzo e la casella di posta elettronica dell'ufficio comunale cui il cliente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio; 4) copia del provvedimento comunale (tariffario) da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore. Le informazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere tradotte almeno in lingua inglese;
- h) rilasciare le ricevute previste dalle normative vigenti atte ad attestare il prezzo pagato per il trasporto;
- i) osservare le norme in materia di autoregolamentazione del diritto di sciopero riguardanti il servizio taxi;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento nonché della licenza e del turno di servizio ed esibirlo a chi ne faccia richiesta;
- m) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- n) consegnare al Comune entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- o) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- p) accettare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- q) adoperarsi per indicare e favorire l'uso di eventuali servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria;
- r) indossare un abbigliamento decoroso.

Nell'esercizio della propria attività è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa fatto salvo l'uso multiplo in accordo fra gli utenti come previsto dall'art. 6;
- b) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo casi di forza maggiore;
- c) chiedere compensi aggiuntivi;
- d) fumare;
- e) portare animali propri in vettura.

Art. 26 Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio taxi e di N.C.C. è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) gettare oggetti dal veicolo;

- c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il conducente tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- d) pretendere il trasporto di merci diverse dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme del Codice della strada;
- f) aprire senza il consenso del conducente la portiera;
- g) introdurre bevande se non sigillate ermeticamente.

Art. 27 Interruzione del servizio

Qualora il servizio debba essere interrotto per avaria del mezzo o per qualsiasi altra causa di forza maggiore ed incolumità senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 28 Trasporto di soggetti portatori di handicap

Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti, necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.

CAPO IV Tariffe ed orari

Art. 29 Tariffe

L'organo di governo comunale competente in base all'ordinamento, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, determina ogni due anni le tariffe del servizio taxi, la loro applicazione nonché i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto della normativa vigente, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (costo di manutenzione dell'autoveicolo, spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento, remunerazione del capitale, costo della vita rilevato a livello locale e qualità del servizio erogato ecc).

Le tariffe del servizio taxi sono a base multipla per il servizio in zona urbana e a base chilometrica per il servizio in zona extra-urbana.

E' istituito un tariffario per il servizio di taxi che dovrà essere esposto in modo ben visibile a bordo, ai sensi del comma 1 lett. g) dell'art.25 definito quale "documento sintetico inclusivo di tutte le componenti del sistema tariffario vigente e delle principali condizioni di trasporto". Il tariffario è tradotto in diverse lingue, pubblicizzato sul sito web istituzionale del Comune ed affisso presso la stazione ferroviaria i punti di attrazione turistica e presso i poli fieristici.

Sono previsti, inoltre, per il servizio di taxi, sentito il parere della Commissione, supplementi (scatto alla partenza, trasporto animali, servizio notturno e festivo), sconti per particolari fasce di utenza ed eventuali tariffe differenziate da applicare nei comuni limitrofi e non limitrofi. Possono essere previste tariffe differenziate e ridotte per le persone con handicap ai sensi dell'art. 7 comma 5) lett. b) L.R. Toscana n. 47/1991.

Possono essere previsti supplementi tariffari non oltre il 30% delle tariffe extra-urbane qualora l'inizio del servizio a richiesta dell'utente avvenga all'interno dei Comuni limitrofi dove non venga esercitato il servizio taxi, come nel caso indicato dall'art. 2 comma 3, previa stipula di opportune convenzioni tra gli Enti interessati e tariffe differenziate extraurbane solo nell'ambito dell'area comprensoriale laddove istituita.

Il Comune può disporre in qualsiasi momento verifiche sulla corretta applicazione del sistema tariffario.

Art. 30 Tassametro

Il tassametro, omologato e piombato ai sensi di legge, deve essere sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata da parte del titolare della licenza per il servizio di taxi una apposita attestazione, a firma di un tecnico abilitato relativa al corretto funzionamento del tassametro. Il Comune può disporre in qualsiasi momento verifiche sulla funzionalità dei tassametri. Il tassametro deve essere installato in modo da essere facilmente visibile. Gli eventuali difetti di funzionamento al tassametro dovranno essere riparati prima di iniziare il turno di servizio.

Art. 31 Impiego di tecnologie innovative di pagamento

Nello svolgimento del servizio è consentito l'uso di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa con bancomat e carta di credito, al fine di ridurre i tempi di attesa per il cliente e di assicurare una diffusione capillare tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 32 Orari di turnazione

Al fine di assicurare un adeguato livello di servizio taxi, il Comune, sulla base di un rapporto degli Uffici competenti che evidenzia la stima della domanda di servizio presente nel territorio e acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, approva il Piano generale del servizio taxi stabilendo il numero dei veicoli necessari a garantire il servizio nelle varie fasce orarie e nelle diverse aree di stazionamento. Il Comune stima per fasce orarie la domanda di servizio, distinguendo tra servizio notturno e diurno, tra servizio feriale e festivo, nonché, ove necessario, tra servizio normale e stagionale in relazione all'aumentata richiesta relativa alla stagione turistica. Il Comune, in base alle quantificazioni del precedente capoverso, determina l'orario di servizio che ciascuna autovettura deve effettuare nei periodi suddetti.

I servizi di taxi sono regolati da orari di turnazione.

Per l'organizzazione dei turni il Comune può rendere operativo un sistema di monitoraggio del servizio taxi attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative di raccolta della domanda che permettono di raccogliere dati idonei a programmare, gestire e valutare l'erogazione del servizio in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia.

Il Comune può implementare tale sistema di monitoraggio acquisendo dati e informazioni sia da fonti gestite direttamente sia dai titolari di licenza di taxi.

Ogni esercente è obbligato a rispettare il proprio orario di servizio, salvo essere assente per malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, ferie annuali da comunicare all'ufficio comunale competente.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in orari di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

L'orario stabilito è l'orario minimo obbligatorio. E' facoltà del titolare lavorare per orari maggiori anche utilizzando il sostituto alla guida.

I titolari obbligati agli orari minimi hanno la precedenza rispetto agli altri titolari.

I periodi di ferie dei titolari di licenza per disabili incarrozzati gravi non possono coincidere in nessun periodo dell'anno.

I titolari di tali licenze si alternano per la reperibilità notturna dandone preventiva comunicazione approvata dal Comune con proprio provvedimento da rendersi pubblico anche sulla rete civica comunale.

Art. 33 Autovettura di scorta

Il responsabile della struttura comunale competente può concedere ai soggetti indicati al comma 2 una o più licenze per l'immatricolazione di autovetture di scorta, che possono essere utilizzate per il servizio di taxi in caso di autovetture temporaneamente inutilizzabili per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio o danneggiamento.

Le licenze per i veicoli di scorta, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto, sono rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lettere b), c) d) della Legge n. 21/1992, non rientrano nell'organico comunale, non possono essere trasferite commercializzate e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva dell'Organo di governo comunale trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.

Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni di riconoscibilità di tipo e colore diverso rispetto alle normali autovetture taxi e devono essere conformi alle norme del vigente regolamento.

Le autovetture di scorta possono essere utilizzate per le sole cause di fermo tecnico di cui al comma 1 e per un periodo massimo di 120 giorni, salvo proroga per cause non imputabili

all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.

Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Il titolare che usufruisce dell'autovettura sostitutiva identificata con una lettera dell'alfabeto, deve darne comunicazione all'ufficio Comunale competente, prima dell'inizio della fruizione.

CAPO V - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale

Art. 34 Caratteristiche del servizio

Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale si svolge esclusivamente a mezzo di veicoli destinati principalmente al trasporto di persone, costituiti da carrozze a trazione ippica, su percorsi di interesse turistico e culturale individuati dalla Amministrazione Comunale.

I veicoli a trazione animale devono rispondere alle caratteristiche previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione ed essere muniti di apposita targa rilasciata dal Comune.

Per l'esigenza di un idoneo inserimento nel tessuto urbano del Centro Storico cittadino, il bando per l'assegnazione delle licenze potrà dettagliare alcune caratteristiche estetiche e funzionali del veicolo da adibire al servizio.

Per il servizio di piazza con vetture a trazione animale, oltre ai requisiti soggettivi previsti dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione e dalle lettere a) e c) del comma 1 del precedente art. 12, l'interessato deve essere proprietario o comunque possedere la piena proprietà di un veicolo rispondente ai requisiti richiesti dalla legge e - eventualmente - dal bando, nonché di un animale idoneo al traino del veicolo. Nella domanda l'interessato dovrà anche indicare il nominativo e i dati di eventuali altri conducenti.

Per quanto riguarda l'idoneità del o degli animali destinati al traino, alla domanda dovrà essere allegato apposito certificato veterinario rilasciato da una struttura pubblica.

Gli animali dovranno essere trattati con rispetto e deve essere assicurato il loro benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

Agli esiti del concorso per l'assegnazione delle licenze, il rilascio delle medesime è subordinato alla verifica della rispondenza del veicolo ai requisiti richiesti nonché alla verifica della sua idoneità alla circolazione su strada, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada. L'ufficio deve condurre tali verifiche entro 30 giorni dalla definizione del concorso.

Compatibilmente con le peculiarità del trasporto, al servizio sono comunque applicabili i principi e le norme del presente regolamento, con particolare riferimento a quelle relative alla assegnazione delle licenze tramite apposito bando, all'inizio del servizio, alla adeguata copertura assicurativa, alla competenza a determinare le tariffe, alla trasferibilità del titolo, alla vigilanza ed alle sanzioni nonché ai doveri di comportamento di cui all'art. 25 comma 1 lett. e) , h), m), n).

CAPO VI - Sanzioni

Art. 35 Vigilanza sul servizio

L'ufficio comunale preposto, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. A tale scopo si avvale della collaborazione della Polizia Municipale per promuovere verifiche sull'andamento del servizio, inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo da parte degli utenti, finalizzati all'assunzione di determinazioni e provvedimenti del caso.

Compete al dirigente del servizio preposto l'adozione di provvedimenti per l'osservanza del presente regolamento.

La vigilanza sul servizio taxi e l'osservanza delle norme del presente regolamento sono demandate agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 689/81.

L'organo accertatore trasmette all'ufficio comunale responsabile dei procedimenti inerenti i servizi taxi e N.C.C. copia dei verbali elevati nei confronti dei titolari di licenza/autorizzazione per la violazione delle norme del presente regolamento, nonché gli eventuali scritti difensivi prodotti, fornendo tempestiva notizia circa l'eventuale intervenuta oblazione.

Il verbale deve dare conto che eventuali scritti difensivi e/o documenti, nonché le risultanze della richiesta audizione, saranno valutati anche ai fini della possibile adozione dei provvedimenti di sospensione del titolo, nelle ipotesi contemplate dal presente regolamento, specificando che con la notifica del verbale prende avvio anche quel procedimento.

Art. 36 Quadro della reazione pubblica all'illecito

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste, dagli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/1992 – rispettivamente previste per la destinazione e l'uso di veicoli in servizio di N.C.C. e di taxi, nonché per le violazioni attinenti alle prescrizioni derivanti dal titolo – ogni violazione alle prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento comporta:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie, accertate ed irrogate secondo la disciplina della L. n.689/1981 derivanti da Legge Regionale e potestà sanzionatoria comunale nei termini indicati al successivo articolo;
- b) provvedimenti amministrativi, con funzione latamente sanzionatoria, a contenuto interdittivo, cautelare o ablatorio – quali la diffida, la sospensione, la decadenza del titolo autorizzatorio, secondo la vigente normativa in materia.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o dell'autorizzazione, o ai suoi aventi causa, nei casi di sospensione, decadenza del titolo autorizzatorio, avendo tali provvedimenti origine dalla violazione di obblighi sanzionati con l'adozione di siffatti provvedimenti.

Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'illecito viene contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 37 Sanzioni amministrative pecuniarie

Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività sono punite con le sanzioni previste dalla L.R. n. 67/1993.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. n. 67/1993, l'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 129,12 a euro 774,72.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. n.67/1993 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della sopra citata legge e dall'art. 6 della L.21/92 è punito con la sanzione amministrativa da € 1032,92 a € 5164,57.

Tutte le altre condotte poste in violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

La violazione delle disposizioni relative:

- a) agli obblighi di comportamento in servizio di cui alle lettere da a) ad r) del precedente art. 25 c.1 del presente regolamento,
- b) alla sostituzione temporanea alla guida (art. 10 c. 1 legge 21/92, art.17 regolamento),
- c) alla circolazione e sosta dei mezzi adibiti al servizio taxi secondo quanto stabilito dal presente regolamento (art. 11 c. 1 legge n. 21/92, art.2 c.1 regolamento),
- d) alla sosta del veicolo di N.C.C. su suolo pubblico (art. 2, c. 5 e 6 regolamento),
- e) alla dotazione, omologazione e periodica verifica del tassmetro (art. 30 regolamento),
- g) alla sistemazione sul veicolo del contrassegno luminoso con la scritta "taxi" (art. 3 comma 7 regolamento),
- h) a ciascuno dei divieti contemplati dall'art. 25 c. 2 del presente regolamento,
- i) al transito dei veicoli a trazione animale fuori dai percorsi stabiliti dalla Amministrazione (art. 34 c. 1 regolamento),

è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50 ad

euro 300.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni, considerate dal presente articolo competono agli organi di polizia accertatori, cui fa carico anche la verifica del rispetto della disciplina imposta da Codice della Strada, a carico degli esercenti i servizi considerati dal presente regolamento.

L'irrogazione della sanzione ed i relativi proventi economici, con riguardo a tutte le ipotesi considerate dal presente articolo, competono al Comune.

Art. 38 Provvedimenti amministrativi sanzionatori accessori.

La licenza d'esercizio per il servizio taxi o l'autorizzazione per il servizio di N.C.C. può essere sospesa dal dirigente del servizio competente, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione accertata o dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi, in conformità a quanto previsto dalla D.C.R. n.131 del 1995:

- a) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe;
- b) manomissione del tassametro;
- c) violazione per la terza volta nell'anno degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale;
- d) violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Il dirigente del servizio competente dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi, in conformità a quanto previsto dalla D.C.R. n.131 del 1995:

- a) qualora il titolare della licenza perda il requisito d'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993 n.67 nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento previsti dal presente regolamento comunale e dalla vigente normativa;
- b) qualora il titolare della licenza incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) qualora il titolare di licenza interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.

Qualora, per cause di forza maggiore, il titolare perda la disponibilità del mezzo di servizio, egli deve darne immediata comunicazione – circostanziata e/o documentata – al competente ufficio comunale che, valutate le circostanze, entro i successivi sette giorni, può concedere un termine non superiore a tre mesi – per consentire il riacquisto della disponibilità di un mezzo idoneo da adibire al servizio. La mancata riattivazione del servizio entro il termine fissato, comporta l'avvio del procedimento per la decadenza del titolo.

Qualora alla scadenza del termine ordinario o di quello oggetto di proroga la richiesta di intestazione della licenza di cui al comma 1 dell'art. 22 del presente regolamento ancora non sia stata presentata l'ufficio avvia il procedimento per la dichiarazione de decadenza del titolo.

Nel caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, in assenza della comunicazione della data di decesso, da comunicare all'Amministrazione Comunale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'ufficio avvia il procedimento per la dichiarazione di decadenza.

Regolamento comunale per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea

In caso di morte del titolare qualora la verifica del possesso dei requisiti d'idoneità allo svolgimento del servizio, nei casi di cui agli artt. 21 e 22 del presente regolamento dia esito negativo e, in ogni caso, quando siano trascorsi due anni dalla morte del titolare senza che intervenga domanda di trasferimento della licenza o autorizzazione, l'ufficio avvia il procedimento per la dichiarazione di decadenza del titolo.

Il Comune garantisce, ai soggetti verso cui si intende emanare provvedimenti di sospensione e decadenza, la possibilità di far valere i propri diritti attraverso il procedimento di cui alla L. n.689/1981.

I provvedimenti di sospensione e decadenza sono disposti previa acquisizione del parere della Commissione comunale consultiva di cui all'art. 9 del presente regolamento. Tali provvedimenti non danno titolo ad alcun indennizzo.

I provvedimenti di decadenza sono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 39 Segnalazioni e reclami

Nel caso in cui siano segnalati e/o denunciati casi di violazione delle norme del presente regolamento, al titolare della licenza/autorizzazione viene data comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'accertamento della eventuale infrazione, con l'indicazione degli addebiti, del responsabile ed il termine per la conclusione del procedimento stesso.

L'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma che precede, ha la facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente.

Il dirigente dell'ufficio, valutate la documentazione pervenuta e/o le osservazioni eventualmente acquisite dagli interessati, eleva il verbale ai sensi di legge o definisce il procedimento con l'archiviazione.

Art. 40 Carta dei Servizi

Il Comune promuove l'adozione di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

L'adozione di tale documento, da condividere con le organizzazioni di categoria del settore, contiene standard di qualità misurabili e verificabili relativi al servizio erogato riguardanti sia i veicoli che i conducenti e definisce principi, criteri e modalità di erogazione del servizio.

Art. 41 Norma finale

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di settore, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, nonché alla legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 42 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line contestualmente alla deliberazione di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note:

(1) *Per effetto della sentenza Corte Costituzionale 56/2020*

TABELLA A

Organico delle vetture adibite al servizio taxi

Numero delle licenze autorizzate per lo svolgimento del servizio taxi: n. 40 di cui n. 38 di tipologia ordinaria e n. 2 per il trasporto di disabili incarrozzati gravi (art. 7 comma 5 e comma 6 lett. a L.R. Toscana n.47 del 9/9/1991)

TABELLA B
**Organico delle vetture adibite al servizio di noleggio con
conducente**

Numero delle licenze autorizzate per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente: n. 16 per un totale di 33 automezzi

TABELLA C
Organico delle vetture adibite al servizio di piazza con
veicoli a trazione animale

Numero delle licenze autorizzate per lo svolgimento del servizio
di piazza con veicoli a trazione animale: n. 2